






COMUNE DI PARMA

Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Sismica

Programma di attuazione della convenzione relativa al restauro e la riqualificazione del Ponte sul Taro CUP: 195F16000030006



PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

LAVORI DI RESTAURO E DI RIQUALIFICAZIONE DEL PONTE DI MARIA LUIGIA SUL FIUME TARO Lotto 2

Opere di restauro dei paramenti murari

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO



ing. Marcello BIANCHINI FRASSINELLI Largo Torello de Strada, 11/A 43121 Parma

PROGETTISTA



ing. Glauco BUFO arch. Amedeo ZILIOLI viale V. Bottego, 8 43121 Parma

titolo elaborato:

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Tavola numero:

1.1

formato A4 scala

Rev.	Data	Descrizione	Redatto da	Controllato da	Approvato da
00	19/11/2020				
01	05/08/2022	Aggiornamento prezzi			

E' vietata la riproduzione e diffusione in qualsiasi forma. Tutti i diritti sono riservati nei termini di legge al Comune di Parma

INDICE

PARTE 1		4
CAPITOLAT	ΓΟ SPECIALE D'APPALTO	4
CAPO 1. NA	TURA E OGGETTO DELL'APPALTO	5
ART. 1	OGGETTO DELL'APPALTO E AMMONTARE DELL'APPALTO	5
DESCRIZIO	NE SINTETICA DELL'INTERVENTO	6
ART. 2	MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	8
ART. 3	CATEGORIE DEI LAVORI	9
ART. 4	CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI	9
CAPO 2. DIS	SCIPLINA CONTRATTUALE	10
ART. 5	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	10
ART. 6	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	10
Art. 7	DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	11
Art. 8	FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	11
ART. 9	RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE	11
ART. 10	Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	12
ART. 11	OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE PRIVATE ED INTERFERENZE	13
ART. 12	CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI	13
CAPO 3. TE	RMINI PER L'ESECUZIONE	14
ART. 13	Consegna e inizio dei lavori	14
ART. 14	TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PER L'ESECUZIONE PARZIALE DEGI	LI
STESSI	14	
ART. 15	Proroghe	14
ART. 16	SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI	15
ART. 17	SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP	16
ART. 18	PENALI IN CASO DI RITARDO E PREMIO DI ACCELERAZIONE	16
ART. 19	PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA.	17
ART. 20	Inderogabilità dei termini di esecuzione	18
ART. 21	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	19
CAPO 4. CO	NTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	20
ART. 22	LAVORI A MISURA/CORPO	20
ART. 23	LAVORI NON PREVISTI NELL'ELENCO PREZZI	21
ART. 24	VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA	21
CAPO 5. DIS	SCIPLINA ECONOMICA	22
ART. 25	ANTICIPAZIONE	22
ART. 26	PAGAMENTI IN ACCONTO	
ART. 27	PAGAMENTI A SALDO	
ART. 28	RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO	
ART. 29	RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO	

ART. 30	REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO	25
ART. 31	ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI	26
ART. 32	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	26
CAPO 6. CAU	ZIONI E GARANZIE	27
ART. 33	GARANZIA PROVVISORIA	27
ART. 34	GARANZIA DEFINITIVA	27
ART. 35	RIDUZIONE DELLE GARANZIE	28
ART. 36	OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE	28
CAPO 7. DISP	OSIZIONI PER L'ESECUZIONE	30
ART. 37	VARIAZIONE DEI LAVORI	
ART. 38	VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI	
ART. 39	PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	31
CAPO 8. DISP	OSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	32
ART. 40	ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA	32
ART. 41	NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE	32
ART. 42	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	33
ART. 43	MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	
ART. 44	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	34
ART. 45	OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	34
CAPO 9. DISC	IPLINA DEL SUBAPPALTO	35
ART. 46	SUBAPPALTO	35
ART. 47	RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	36
ART. 48	PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	37
CAPO 10. CO	NTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	38
ART. 49	ACCORDO BONARIO	38
ART. 50	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	39
ART. 51	CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	39
ART. 52	DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)	40
ART. 53	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI	41
CAPO 11. DIS	POSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	44
ART. 54	ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE	44
ART. 55	TERMINI PER L'EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE I	E DI
COLLAUDO	44	
ART. 56	Presa in consegna dei lavori ultimati	44
CAPO 12. NO	RME FINALI	45
ART. 57	ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	45
ART. 58	OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE	47
ART. 59	PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE	48
ART. 60	UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI	48
ART. 61	GESTIONE DEI MATERIALI	48
ART. 62	CUSTODIA DEL CANTIERE E PIANO DI PRONTO INTERVENTO	50

ART. 63	CARTELLO DI CANTIERE	
ART. 64	EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO	50
ART. 65	TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	50
ART. 66	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	51
PARTE 2		52
CAPITOLATO	O TECNICO OPERE EDILI	52
CARO 1 DEG	CRIZIONE DELLE ORERE OCCETTO DELL'ARRALTO	53
CAPO 1. DES	CRIZIONE DELLE OPERE OGGETTO DELL'APPALTO	53
ART. 67	Generalità	53
ART. 68	MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI	53
ART. 69	DESCRIZIONE DELLE OPERE	53
ART. 70	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	54
ART. 71	Reti interferenti	54
ART. 72	ACCESSO ALLE AREE DI LAVORAZIONE E PROPRIETÀ DELLE AREE	55
CAPO 2. ESE	CUZIONE DEI LAVORI - DISPOSIZIONI GENERALI	56
ART. 73	QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI	56
Art. 74	MATERIALI IN GENERE	56
ART. 75	SABBIE, GHIAIE,	56
ART. 76	ACQUA, CALCI, LEGANTI IDRAULICI, LEGANTI IDRAULICI SPECIALI E LEGAN	NTI
SINTETICI	57	
ART. 77	ELEMENTI DI LATERIZIO PER STRUTTURE MURARIE	57
CAPO 3. LAV	ORAZIONI PREVISTE DAL PROGETTO	58
ART. 78	OPERE PRELIMINARI – PONTEGGI	58
ART. 79	INTERVENTI DI PULIZIA DELLE SUPERFICI MURARIE IN LATERIZIO	
ART. 80	CONSOLIDAMENTI - GENERALITÀ	58
ART. 81	CONSOLIDAMENTI DELLE MURATURE	59
ART. 82	RICUCITURA DELLE STRUTTURE MURARIE MEDIANTE SOSTITUZIONE PARZIALE I	DEL
MATERIALE	(SCUCI E CUCI) E RIPARAZIONI MURARIE IN GENERALE	59
ART. 83	RICONFIGURAZIONE DI PORZIONI DI PARAMENTO MURARIO	60
ART. 84	RISTABILIMENTO DELLA RESISTENZA MECCANICA DEL PARAMENTO MURARIO	60
CAPO 4. NOF	RME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI	61
ART. 85	Premessa	61
ART. 86	DEMOLIZIONI -RIMOZIONI	61
ART. 87	RIPARAZIONE DI MURATURE ARCHI E VOLTE	61
ART. 88	MANODOPERA	62
ART. 89	Noleggi	62
ART. 90	VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA	63

PARTE 1

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 Oggetto dell'appalto e ammontare dell'appalto

- 1. L'oggetto dell'appalto consiste nella realizzazione di tutti i lavori e forniture necessari per l'esecuzione degli interventi relativi ai lavori di restauro e di riqualificazione del Ponte di Maria Luigia sul Fiume Taro Lotto 2: Opere di restauro dei paramenti murari.
- 2. L'appalto è unico ed a misura.
- 3. Sarà cura dell'Appaltatore prendere perfetta conoscenza del progetto e delle prescrizioni tecniche della Stazione Appaltante che si intendono accettati incondizionatamente quali indicati e prescritti nel progetto esecutivo di cui il presente elaborato è allegato, nel capitolato speciale di appalto e nei suoi allegati.
- 4. L'Appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine i lavori in contratto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni nei costi di mercato dei materiali, della mano d'opera, dei trasporti e dei noli.
- 5. Gli interventi sono rappresentati in dettaglio negli elaborati e nei disegni allegati al progetto di seguito richiamati:

0	ELENCO ELABORATI					
0.1	Elenco elaborati					
1	ELABORATI GENERALI					
1.1	Capitolato speciale d'appalto					
1.2	Elenco prezzi unitari da prezzari					
1.3	Computo metrico delle quantità					
1.4	Computo metrico estimativo					
1.5	Quadro di incidenza della manodopera					
1.6	Quadro economico					
1.7	Piano di manutenzione					
2	ELABORATI STATI DI PROGETTO					
2.1	Inquadramento e localizzazione arcate oggetto di intervento					
2.2	Rilievo fotografico					
2.3	Fascicolo interventi sulle arcate 01-02-05-16-18-20					
2.4	Schede interventi di restauro e ripristino strutturale					
2.5	Relazione generale					
2.6	Relazione tecnica di progetto					
3	SICUREZZA					
3.1	Piano di sicurezza e di coordinamento					
3.2	Fascicolo dell'opera					
3.3	Cronoprogramma					
4	ALTRI ELABORATI (ALLEGATI AL PROGETTO PRELIMINARE)					
	Analisi storico-architettonica					
	Prof. Carlo Mambriani, Dott. Fabio Stocchi – Università degli Studi di Parma					
	Studi finalizzati alla conoscenza storica, geometrica e materico-costruttiva – rilievo architettonico e fotogrammetrico					

	GdL c	GdL coordinato dal Prof. Andrea Zerbi – Università degli Studi di Parma				
		Studi finalizzati alla conoscenza storica, geometrica e materico-costruttiva – rilievo materico – patologico - costruttivo				
	GdL o	GdL coordinato dalla Prof.ssa Eva Coïisson – Università degli Studi di Parma				
	Verifi	ica preventiva dell'interesse archeologico				
	GEA :	GEA s.r.l. Ricerca e Documentazione Archeologica – Piacenza				
	Relaz	zione Idrologica e Idraulica				
	Мајон	ne & Partners, a cura dell'Ing. Marco Belicchi				
	Relaz	tione geologica - geotecnica. Modellazione sismica concernente la pericolosità sismica di base				
	GEOL	GEODE scrl, a cura del Geol. Giancarlo Bonini				
	Verifi	ica della sicurezza sismica				
Benedetti & Partners, a cura del Prof. Ing. Andrea Benedetti						

- 6. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
- 7. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'art. 1374 del Codice Civile.
- 8. Le indicazioni del presente Capitolato, gli elaborati grafici e le specifiche tecniche allegate, forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche d'esecuzione delle opere oggetto del contratto. Sono parte integrante dell'appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici, inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.
- 9. Le aree di cantiere previste dal progetto interessano principalmente la fascia sottostante il ponte (proprietà del demanio). Si renderà necessario l'utilizzo di alcune fasce adiacenti il ponte risultanti di proprietà demaniale, dell'Appaltatore Pizzarotti, di un condominio (mappale 76-77 fg.19 NCT di Parma), di area demaniale la cui proprietà superficiaria è del River (mappale 59 fg.19 NCT di Parma), al fine di permettere l'accesso alle zone di lavorazione e per l'istallazione delle strutture di cantiere (ponteggi e/o trabattelli). L'uso temporaneo di dette aree sarà oggetto di apposito accordo tra la Stazione Appaltante (Comune di Parma) e le proprietà interessate.
- 10. L'intervento dovrà essere eseguito in conformità con il Cronoprogramma e il Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

Descrizione sintetica dell'intervento

Premessa

Il ponte di Maria Luigia rientra nel territorio comunale di Parma, Fontevivo e Noceto. Nel 2016, è stata sottoscritta dai Comuni di Parma, Fontevivo e Noceto, una convenzione relativa alle attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e messa in sicurezza del Ponte sul Taro (con determinazione delle quote di competenza), che individua il Comune di Parma come ente capofila per queste attività.

Progetto

I lavori oggetto del presente capitolato riguardano la prima parte di restauro e ripristino delle strutture murarie del ponte di Maria Luigia, lungo la via Emilia, situato a Pontetaro. In particolare le opere previste riguarderanno il restauro/ripristino di sei delle venti arcate (armille e sottarchi) del ponte. Le arcate oggetto

di intervento sono posizionate dal lato Comune di Parma (arcate n.20-18-16) e nella zona accessibile dall'interno della ditta Pizzarotti SPA, dal lato Comune di Fontevivo e Noceto (arcate n.01-02-05). Le lavorazioni previste comporteranno l'allestimento di una zona di accantieramento dislocata in funzione delle singole arcate.

In linea generale le lavorazioni previste consisteranno in una sequenza di interventi di ripristino strutturale che si ripeteranno con contenuti analoghi sulle 6 arcate oggetto di intervento. Si riportano sinteticamente le lavorazioni previste nelle arcate (armille e sottarchi):

- Allestimento area di cantiere:
- Eventuale sistemazione del terreno;
- Montaggio ponteggio in corrispondenza della fascia centrale dell'armilla (fronte nord) utilizzo di trabattelli per le altre parti;
- Esecuzione di prove campione di intervento sotto la supervisione di restauratore;
- Intervento di pulitura generalizzato (armille e sottarchi);
- Rimozione parti pericolanti e verifica stabilità canale portareti;
- Interventi mirati di rimozione elementi vegetali infestanti;
- Interventi estesi di riparazione delle murature delle armille con inserimento barre di rinforzo ed interventi di scuci –cuci nelle zone retrostanti dei sottarchi;
- Interventi puntuali di riparazione delle murature delle armille;
- Interventi di scuci-cuci e risarcitura muratura dei sottarchi;
- Interventi di stuccatura dei giunti;
- Smontaggio cantiere;
- Pulizia finale del cantiere.

Al presente appalto si applicano i seguenti Criteri Ambientali Minimi:

 Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (approvato con d.m. 23 giugno 2022, n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022).

Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara è di € 223.038,76 oltre all'IVA di legge.

All'importo lavori, desumibile dal compunto metrico estimativo, vengono aggiunti gli oneri della sicurezza, specifici per i lavori in oggetto non soggetti a ribasso.

La suddivisione dell'importo complessivo a base di gara è riportato nella seguente tabella:

	Per lavori	
a.1	Importo dei lavori soggetto a ribasso	194.740,21
	di cui manodopera (- incidenza in %)	€ 142.357,02 (-73%)
a.2	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 28.298,55
	totale	€ 223.038,76

Le opere che formano oggetto dell'appalto, secondo la distinzione per categorie di cui al d.P.R. 207/2010, possono essere così suddivisibili:

T	Cat. Cla	Classifica	Qualificaz.	toria Importo	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
Lavorazione		Classifica	obbligatoria (si/no)			Prevalente o scorporabile	Subappaltabile
Consolidamento, restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	OG2	I	si	223.038,76 (importo complessivo + oneri sicurezza)	100%	prevalente	SI
			totale		100 %		

Se ne deduce che la categoria richiesta (prevalente) ai fini della partecipazione è l'OG2 Classifica I o superiore.

Con riferimento al subappalto si rammenta che l'art. 105, comma 1, del d.lgs. 50/2016 prevede che il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente, nel caso di specie trattasi di lavorazioni relative alla categoria OG2.

Il subappalto è consentito secondo quanto previsto dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Art. 2 Modalità di stipulazione del contratto

- 1. Il contratto è stipulato "a misura", ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 43, comma 7, del d.P.R. 207/2010. I prezzi unitari, in base ai quali saranno liquidati i lavori e le somministrazioni appaltati a misura, sono quelli dell'elenco prezzi, allegato al contratto.
- 2. I prezzi unitari sono comprensivi, oltre che degli utili di legge e di tutti gli oneri previsti nei vari articoli del presente Capitolato e negli altri documenti allegati al contratto, anche delle seguenti prestazioni:
 - a) <u>per i materiali:</u> ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. ed ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto di lavoro;
 - b) <u>per gli operai ed i mezzi d'opera:</u> ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;
 - c) per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d'opera, pronti all'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (lubrificanti, combustibili, carburanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell'Appaltatore al luogo d'impiego;
 - d) <u>per i lavori:</u> tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nelle norme tecniche d'appalto; le spese generali; le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private o di occupazione di suolo pubblico o privato.
 - e) <u>per saggi prove o campionature:</u> ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie per noli di attrezzature, certificazioni, prove di laboratorio, materiali, mezzi e mano d'opera per l'esecuzione di saggi, prove e campionature in loco e/o in laboratorio.
- 3. Ai prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli artt. 32 e 41 del d.P.R. 207/2010 si applica il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

- 4. I prezzi unitari di cui al comma 2 sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e che siano estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui all'art. 22 del presente Capitolato.
- 5. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato.

Art. 3 Categorie dei lavori

- 1. Ai sensi dell'art. 61 del d.P.R. 207/2010 e in conformità all'All. A al medesimo decreto, i lavori sono classificati nella categoria prevalente: OG2 Consolidamento, restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali: Classifica I o superiore.
- 2. La categoria prevalente è costituita da lavorazioni omogenee.

Art. 4 Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Per le categorie di lavorazioni omogenee così come definite dalla legislazione vigente in particolare dall'art. 43, commi 7 e 8, del d.P.R. 207/2010 e dall'art. 36 del presente Capitolato si rimanda all'art. 3 del presente Capitolato.

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

- 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
- 2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
- 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Art. 6 Documenti che fanno parte del contratto

- 1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con d.m. 145/2000, ove vigente, e per quanto non in contrasto con il presente Capitolato o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il presente Capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e la relativa relazione di calcolo;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari;
 - e) il computo metrico estimativo;
 - f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del d.lgs. 81/2008 e al p.to 2 dell'All. XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'art. 131, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016 e all'art. 100, comma 5, del d.lgs. 81/2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - g) il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 131, comma 2, lettera c), del d.lgs. 50/2016, all'art. 89, comma 1, lettera h), del d.lgs. 81/2008 e al punto 3.2 dell'All. XV allo stesso decreto;
 - h) il cronoprogramma di cui all'art. 40 del d.P.R. 207/2010;
 - i) i pareri rilasciati dai vari Enti in sede di approvazione del progetto: AIPO, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale (Parco fluviale del Taro), Soprintendenza di Parma;
 - j) le polizze di garanzia di cui agli artt. 33, 34 e 35 del presente Capitolato.
- 2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - il Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., nel prosieguo semplicemente "Codice";
 - il Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e ss.mm.ii., recante
 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
 2004/17/CE e 2004/18/CE", ove vigente, nel prosieguo semplicemente "Regolamento".
 - la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" di cui alla Legge 11 settembre 2020, n. 120;
 - il Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione" di cui al d.m. 7 marzo 2018, n. 49;
 - il Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ss.mm.ii., di cui al d.m. 19 aprile 2000, n. 145, ove vigente;

- le Linee Guide dell'ANAC già emanate e vigenti al momento della sottoscrizione del contratto e/o
 in corso di emanazione, ma che diventeranno vigenti durante l'esecuzione dei lavori se applicabili
 in base al loro momento di entrata in vigore;
- il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro in attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008, e ss.mm.ii., nel prosieguo semplicemente "TUSSL".

Art. 7 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 8 Fallimento dell'appaltatore

- 1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Codice.
- 2. Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto.
- 3. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Ente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
- 4. Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'appaltatore mandataria o di una appaltatore mandante trovano applicazione l'art. 48, commi 17 e 18, del Codice.
- 5. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell'appalto.
- 6. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 9 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

- 1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi previsti dalla legislazione vigente; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
- 2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi previsti dalla legislazione vigente, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
- 3. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi previsti dalla legislazione vigente, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
- 4. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi

responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 10 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

- 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
- 2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le norme del d.m. 49/2018, con particolare riferimento all'art. 6.
- 3. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al Regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (CPR 305/2011) e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio di cui al d.lgs. 16 giugno 2017, n. 106, e che l'esecuzione delle opere sia conforme alle vigenti norme tecniche per le costruzioni.
- 4. Ai sensi dell'art. 101 del Codice, il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.
- 5. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
- 6. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
- 7. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.
- 8. Se l'appaltatore di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
- 9. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
- 10. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico dell'appaltatore. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

- 11. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.
- 12. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
- 13. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al CPR 305/2011.
- 14. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle vigenti norme tecniche per le costruzioni.

Art. 11 Occupazione temporanea di aree private ed interferenze

- 1. L'eventuale occupazione temporanea di aree private non prevista dal progetto sarà a cura e spese dell'appaltatore.
- 2. Restano a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa, gli oneri dovuti ad enti territoriali e/o a soggetti privati relativi ad occupazioni temporanee anche di suolo pubblico, direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori in aree diverse da quelle previste nel progetto.
- 3. L'appaltatore non potrà in ogni caso avanzare pretese di carattere economico in conseguenza di eventuali ritardi, intralci e/o difficoltà incontrate nella rimozione di eventuali interferenze e, più in generale, nello svolgimento delle prestazioni che, ai sensi del contratto, facciano capo al medesimo, salvo l'eventuale spostamento dei termini di ultimazione dei lavori ove approvato dal direttore dei lavori.
- 4. Gli oneri sopportati dall'appaltatore per la risoluzione di eventuali interferenze si intendono compresi e compensati nel corrispettivo offerto.
- 5. Qualora l'appaltatore, nell'esecuzione delle attività previste nel contratto, rilevasse la presenza di opere e manufatti, di qualsiasi tipo e dimensione, interferenti con la realizzazione dei lavori appaltati, non individuate in sede di progetto esecutivo né durante le operazioni di consegna dei lavori, potrà ricevere dalla Stazione Appaltante mandato a svolgere, in sua rappresentanza, tutte le procedure tecniche ed amministrative occorrenti per l'eliminazione delle interferenze accertate.

Art. 12 Convenzioni in materia di valuta e termini

- 1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
- 2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono IVA esclusa.
- 3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971 che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 Consegna e inizio dei lavori

- 1. La Stazione Appaltante può procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto ai sensi dell'art. 32 del Codice e ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, così come coordinato dalla Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120; il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
- 2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
- 3. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al successivo art. 39 del presente Capitolato prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
- 4. Le disposizioni sulla consegna, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

Art. 14 Termini per l'ultimazione dei lavori e per l'esecuzione parziale degli stessi

- 1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **180** (**centottanta**) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.
- 2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
- 3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
- 4. Dato l'importo dei lavori, la Stazione Appaltante si avvale della facoltà di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione, così nel prosieguo pertanto chiamato, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del Codice.
- 5. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 15 Proroghe

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'art. precedente, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto art..

- 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 (quarantacinque) giorni alla scadenza del termine di cui al precedente art. 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
- 3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
- 4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 (dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del RUP
- 5. Nei casi di cui al comma 2, i termini di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a **10** (**dieci**) giorni e a **3** (**tre**) giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'art. 14 del presente Capitolato, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
- 6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui sopra costituisce rigetto della richiesta.

Art. 16 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

- 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 107 del Codice si precisa che, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una modifica, nonché di una variante, dei contratti di appalto in corso di validità nei casi previsti dall'art. 106 del Codice; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente art.. Rientrano nelle circostanze speciali le avverse condizioni climatiche di entità tale da impedire l'esecuzione dei lavori e solo nel caso in cui superino i giorni previsti per andamento stagionale sfavorevole indicati nel Cronoprogramma del progetto contrattualizzato.
- 2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
- 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il RUP non si pronunci entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante.
- 4. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, dovrà in ogni caso, a sua cura e spese, mettere in sicurezza il cantiere e ogni responsabilità di carattere civile e penale sono a suo totale carico. Sono a carico dell'esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
- 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.

- 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
- 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
- 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
- 9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.

Art. 17 Sospensioni ordinate dal RUP

- 1. Ai sensi dell'art. 107 del Codice, il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
- 2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
- 3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'Art. 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
- 4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'Art. 14, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
- 5. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il RUP dà avviso all'ANAC.

Art. 18 Penali in caso di ritardo e premio di accelerazione

- 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1‰ (euro uno e zero centesimi ogni mille) dell'importo contrattuale dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, che non possono comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) di detto ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art. 113-bis del Codice.
- 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell'Art. 13;
- b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'Art. 13, comma 4;
- c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori:
- d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- e) nel mancato rispetto del completamento delle opere previste dal cronoprogramma, fatta eccezione per l'ipotesi contemplata all'Art. 15, comma 1.
- 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'art. successivo.
- 4. La penale di cui al comma 2, lettere b) e d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c), è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
- 5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale. Il RUP contesterà all'appaltatore a mezzo PEC i ritardi di cui sopra e quest'ultimo potrà presentare controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC; in caso di mancata o parziale accettazione delle controdeduzioni, sulla base delle predette indicazioni del direttore dei lavori, le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio.
- 6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'Art. 21, in materia di risoluzione del contratto.
- 7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
- 8. In ragione del particolare interesse della Stazione Appaltante all'ultimazione anticipata dei lavori, qualora la predetta ultimazione finale avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, all'appaltatore è riconosciuto un premio di accelerazione, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, per ogni giorno di anticipo sul termine contrattuale, pari al 1,0 per mille (euro uno e zero centesimi ogni mille) dell'ammontare netto contrattuale, nei limiti delle risorse ivi disponibili alla voce imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento come rimodulato a seguito dell'aggiudicazione della gara; il premio di accelerazione non si applica alle scadenze intermedie o alle ultimazioni parziali.

Art. 19 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 10, del Regolamento, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. L'appaltatore a suo onere e spese dovrà produrre tutta la documentazione necessaria per ottenere le necessarie autorizzazioni dal Comune di Parma per effettuare l'intervento, in particolare le

ordinanze di chiusura di tratti di marciapiede su cui si dovrà intervenire. Le richieste di emissione delle ordinanze dovranno essere presentate ai competenti uffici comunali per tempo, onde evitare ritardi sui lavori. Resta naturalmente inteso che i ritardi prodotti nell'emissione delle ordinanze non potranno essere invocati dall'appaltatore esecutrice per richiedere maggiori compensi e/o proroghe del tempo contrattuale.

- 2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92, comma 1, del TUSSL; in ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
- 3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20 Inderogabilità dei termini di esecuzione

- 1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal direttore dei lavori, dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art. 14 del TUSSL, fino alla relativa revoca.

- 2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
- 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'Art. 15, di sospensione dei lavori di cui all'Art. 16 e all'Art. 17, per la disapplicazione delle penali di cui all'Art. 18art. 17, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. successivo.

Art. 21 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

- 1. Qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori assegna un termine che, salvo casi d'urgenza, non può essere inferiore a **10** (**dieci**) giorni, entro il quale l'appaltatore deve eseguire le prestazioni, secondo quanto disposto dall'art. 108 comma 4 del Codice.
- 2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
- 3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'art. 17, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
- 4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
- 5. Nel caso di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento del cantiere e allo sgombero delle aree di lavoro nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvederà d'ufficio addebitando all'appaltatore oneri e spese relativi, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22 Lavori a misura/corpo

[A MISURA]

- 1. La valutazione del lavoro a misura è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a misura, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a misura resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
- 2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a misura, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
- 3. La contabilizzazione del lavoro a misura è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle eventuali singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all'art. 1, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
- 4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
- 5. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate per il cui accertamento della regolare esecuzione sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, egli, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell'opera.

[A CORPO]

- 1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
- 2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
- 3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle eventuali singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all'art. 1, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
- 4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

5. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate per il cui accertamento della regolare esecuzione sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, egli, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell'opera.

Art. 23 Lavori non previsti nell'elenco prezzi

- 1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
 - a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - b) utilizzando il prezziario ufficiale della Regione Emilia-Romagna in corso di validità;
 - c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
- 2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
- 3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal RUP. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del RUP prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
- 4. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.
- 5. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
- 6. L'esecuzione di tali lavori non previsti dovrà essere esplicitamente richiesta e preventivamente autorizzata dal direttore dei lavori.
- 7. Le macchine, gli attrezzi ed i mezzi di trasporto dati a noleggio dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
- 8. Il prezzo del noleggio delle macchine, attrezzi e mezzi di trasporto comprende altresì ogni spesa per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro occorra per il loro funzionamento; esso comprende inoltre il trasporto, l'installazione, gli spostamenti ed il successivo ritiro delle macchine e degli attrezzi, la mano d'opera specializzata, qualificata e comune, comunque occorrente sia per le suddette prestazioni che per il funzionamento e l'uso delle macchine e degli attrezzi e per la guida dei mezzi di trasporto.
- 9. Le somministrazioni, i noli e prestazioni non effettuate dall'appaltatore nei modi e termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.

Art. 24 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

- 1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
- 2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'Art. 26, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
- 3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 25 Anticipazione

- 1. In conformità al disposto normativo di cui all'art. 35, comma 18, del Codice, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) da corrispondere all'appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
- 2. Per effettivo inizio dei lavori si intende l'inizio degli scavi e dei tracciamenti, salvo diversa disposizione scritta dello stesso, previa autorizzazione del RUP.
- 3. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del vi, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 26 Pagamenti in acconto

- 1. La rata di acconto è dovuta durante il corso dei lavori al raggiungimento dell'importo di € 180.000,00 (euro centottatamila/00). Le rate di acconto sono dovute durante il corso dei lavori, alla scadenza di 60 giorni naturali e consecutivi, al netto dei giorni di sospensione totale dei lavori, dalla data del primo verbale di consegna, ove non sia diversamente disposto nel bando di gara o nella lettera di invito o lettera di affidamento dei lavori. I lavori sono contabilizzati ai sensi degli Art. 22 e seguenti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti.
- 2. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
- 3. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare alla Stazione Appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. Il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto 3.
- 4. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui al precedente punto 3 ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
- 5. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1, del Codice emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla Stazione Appaltante, la quale procede al pagamento.
- 6. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

- 7. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.
- 8. Entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
 - a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'art. 49 del decreto 7 marzo 2018, n. 49, che deve recare la dicitura: «Lavori a tutto il ...» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'art. 49 del decreto 7 marzo 2018, n. 49, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.
- 9. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi **30** (**trenta**) giorni dall'adozione del SAL e dall'esito positivo del collaudo, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
- 10. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a **45** (**quarantacinque**) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'eventuale importo/tempo minimo di cui al comma 1.
- 11. Ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'art. 2, comma 9, della Legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'art. 105, comma 9, del d.lgs. 50/2016, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore, ai sensi dell'Art. 52, comma 2 del presente capitolato;
 - b) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo Art. 65 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - c) all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
- 12. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui al successivo Art. 50, comma 2.
- 13. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
- 14. La fatturazione dovrà essere in formato elettronico in ottemperanza al d.m. 3 aprile 2013, n. 55, e al d.l. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014. Le fatture in forma cartacea non potranno essere accettate dalla S.A., né sarà possibile procedere al relativo pagamento.
- 15. L'Appaltatore sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (Codice Identificativo di Gara) e del CUP (Codice Unico di Progetto), del CUU (Codice Univoco Ufficio) identificato, per il Comune di Parma, in UFQSY8.
- 16. La Stazione Appaltante, in base a quanto disposto dal d.lgs. 192/2012, si impegna a corrispondere l'importo dovuto nel termine di giorni 30 dal ricevimento della relativa fattura, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica come previsto dall'art. 9 del d.l. 78/2009, convertito con Legge 102/2009.

- 17. In attuazione dell'art. 17-bis del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, come inserito dall'art. 4 del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, le deleghe di pagamento e l'elenco nominativo dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso art. 17-bis dovranno essere trasmessi dall'Appaltatore, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del versamento tramite F24, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): comunediparma@postemailcertificata.it, citando nella causale l'oggetto dell'appalto ed il relativo CIG.
- 18. Dovranno pertanto essere rispettati tutti i termini temporali indicati dal citato art. 17-bis, nonché tutte le comunicazioni richieste dalla norma stessa, con le modalità ivi previste. Il Comune di Parma rispetterà in maniera automatica quanto indicato dall'art. 17-bis del d.lgs. n. 241/1997, applicando esattamente quanto disposto dalla norma citata.
- 19. Ai sensi dell'art. 17-bis, comma 5, del d.lgs. 241/1997, l'Appaltatore non dovrà trasmettere le deleghe di pagamento e l'elenco nominativo dei lavoratori qualora trasmetta, entro la data di scadenza delle fatture, allo stesso indirizzo PEC sopra indicato, la certificazione di cui al medesimo comma 5.
- 20. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del d.m. 25 giugno 2021, n. 143, che ha introdotto un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, verrà richiesta da parte della Stazione Appaltante, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'appaltatore, prima di procedere al saldo finale dei lavori, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva.
- 21. Così come disposto dall'art. 5 del citato decreto, nel caso non venisse attestata la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa cui è rivolta la richiesta evidenzierà all'appaltatore affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni attraverso il versamento alla Cassa Edile/Edilcassa dell'importo corrispondente alla differenza del costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilità per la congruità. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'esito negativo della verifica di congruità è comunicato al soggetto richiedente, con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procederà all'iscrizione dell'appaltatore affidataria nella Banca Nazionale delle Imprese irregolari (BNI). Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l'attestazione di congruità, previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.
- 22. È altresì ammesso che l'appaltatore affidataria risultante non congrua dimostri il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa.
- 23. In mancanza di regolarizzazione, l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l'appaltatore affidataria del DURC on-line, di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015.

Art. 27 Pagamenti a saldo

- 1. Il conto finale dei lavori è redatto e sottoscritto dal direttore dei lavori entro **30** (**trenta**) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di pagamento. È facoltà della Stazione Appaltante applicare le disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, del d.m. 49/2018 relativamente al completamento di lavorazioni di piccola entità.
- 2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso in ottemperanza all'art. 14 del D.M. 49/2018; il direttore dei lavori trasmette il conto finale al RUP entro i successivi 5 (cinque) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si dà come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula una sua relazione al conto finale conformemente a quanto previsto all'art. 14, comma 1, lett. e), del d.m. 49/2018.

- 3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 26, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale. Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo *ex* art. 102, comma 3, del Codice.
- 4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.
- 5. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro **24** (**ventiquattro**) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
- 6. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
- 7. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'Art. 26, commi 7 e seguenti, del presente Capitolato.

Art. 28 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

- 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'Art. 26 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla legislazione vigente.
- 2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla legislazione vigente.
- 3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

Art. 29 Ritardi nel pagamento della rata di saldo

- 1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'Art. 27, comma 3, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
- 2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori **60** (**sessanta**) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 30 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

- 1. In deroga all'art. 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla Stazione Appaltante nei casi e nelle modalità previste dall'art. 29 del d.l. 77/2022 convertito con modificazioni dalla Legge 25/2022. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 5, del d.l. 77/2022 come convertito.
- 2. Con riferimento alle altre voci di prezzo che non siano materiali da costruzione, è applicabile la revisione prezzi di seguito descritta, così come previsto dall'art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. 77/2022. Le voci di

prezzo, in seguito di motivata e documentata richiesta dell'Aggiudicatario ex art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, pervenuta a mezzo PEC, saranno revisionati tenendo conto dell'indice ISTAT dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati", calcolato sulla variazione percentuale rispetto al mese di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità e non è dovuta nel caso in cui la durata dell'intervento non superi l'anno solare.

Art. 31 Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 32 Cessione del contratto e cessione dei crediti

- 1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del Codice e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla S.A. prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
- 3. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto della determinazione ANAC del 31 maggio 2017, n. 556.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 33 Garanzia provvisoria

1. Trova applicazione la disciplina conseguente alla procedura di scelta del contraente.

Art. 34 Garanzia definitiva

- 1. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
- 2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un appaltatore di assicurazione, in conformità alle disposizioni di Legge. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
- 3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
- 4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
- 5. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per tutto quanto disposto dall'art. 103 del Codice; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
- 6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
- 7. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
- 8. Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
- 9. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
- 10. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (MiSE) di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili (MIMS) previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Art. 35 Riduzione delle garanzie

- 1. Si applicano le riduzione previste agli art. 93, comma 7, e art. 103, comma 1, del Codice. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
- 2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
- 3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
- 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'art. 63, comma 3, del Regolamento.
- 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora l'appaltatore, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA.
- 6. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'art. 89 del Codice, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'appaltatore ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all'obbligo di cui all'art. 63, comma 3, del Regolamento.

Art. 36 Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

- 1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un appaltatore di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
- 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24:00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità agli schemi definiti dalla normativa vigente.
- 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata non inferiore a tre volte l'importo del contratto;
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La polizza del presente comma deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro

- 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Euro 4.000.000,00. (Euro quattro milioni/00).
- 5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste debbono rispettare le seguenti condizioni:
 - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante;
 - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
- 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici e, più in generale, i danni causati e subiti da tutti i soggetti che partecipano alla realizzazione delle opere. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dalla normativa vigente, la garanzia assicurativa è prestata dall'appaltatore mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.
- 7. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.
- 8. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari alla garanzia assicurativa di cui al comma 8 si applica la disciplina di cui al comma 6, terzo periodo.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 37 Variazione dei lavori

- 1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del Codice.
- 2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal Regolamento.
- 3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
- 4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20% (venti per cento) delle categorie omogenee di lavori dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
- 5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano conformi con le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.
- 6. Con riferimento alle modifiche di cui all'art. 106, comma 1, lett. e), del Codice, si precisa che le modifiche non sostanziali sono consentite fino ad un massimo del 20% con riferimento all'importo contrattuale netto.
- 7. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
- 9. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l'adeguamento dei piani operativi.
- 10. L'amministrazione si riserva la facoltà di eliminare alcuni interventi previsti in sede di gara sostituendoli con altri interventi senza che l'appaltatore abbia nulla di che pretendere a qualsiasi titolo vantato.
- 11. Il contratto può essere altresì modificato senza una nuova procedura di affidamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice qualora fosse necessario, su espressa indicazione della Stazione Appaltante, procedere a (...).

Art. 38 Varianti per errori od omissioni progettuali

- 1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, secondo i limiti e le disposizioni di cui all'art. 106, comma 2, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
- 2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
- 3. I titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata

od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

4. Trova applicazione la disciplina di cui all'Art. 53 in quanto compatibile.

Art. 39 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

- 1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'Art. 3, comma 4, del presente Capitolato.
- 2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'Art. 3, comma 4, del presente Capitolato non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui al precedente art..

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 40 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

- 1. Ai sensi dell'art. 90, comma 9, e dell'allegato XVII al TUSSL, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) il documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) di cui al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del TUSSL;
 - c) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'art. 14 del TUSSL.
- 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo e i recapiti:
 - a) del proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di cui all'art. 31 del TUSSL;
 - b) del proprio Medico competente di cui all'art. 38 del TUSSL;
 - c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all'art. 41, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'art. 42;
 - d) il piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'art. 43.
- 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e) seguenti, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'appaltatore mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento ai sensi di Legge; l'appaltatore affidataria, ai fini dell'art. 89, comma 1, lettera i), del TUSSL è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'appaltatore individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio; l'appaltatore affidataria, ai fini dell'art. 89, comma 1, lettera i), del TUSSL è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
- 4. Fermo restando quanto previsto all'art. 44, comma 3, l'appaltatore affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'art. 16 del TUSSL.
- 5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un appaltatore esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
- 6. L'Appaltatore ai sensi del TUSSL è unica appaltatore affidataria.

Art. 41 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'art. 97, comma 1, del TUSSL, l'appaltatore è obbligato:

- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 17, 18 e 19 del TUSSL e all'All. XIII allo stesso testo unico, nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- d) ad osservare le disposizioni del vigente regolamento locale di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui ai punti precedenti.
- 2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
- 3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
- 4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'Art. 40, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli Art. 42 e seguenti.

Art. 42 Piano di sicurezza e di coordinamento

- 1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 100 del TUSSL, come vigente, in conformità all'All. XV, punti 1 e 2, al citato TUSSL, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, come indicati nel presente Capitolato.
- 2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. successivo.

Art. 43 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

- 1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
- 2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
- 3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
- 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
- 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e

documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 44 Piano operativo di sicurezza

- 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi di legge e in particolare dell'art. 89, comma 1, lettera h), del TUSSL e del punto 3.2 dell'All. XV al predetto decreto, comprende il DUVRI di cui agli artt. 28 e 29 del citato TUSSL, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
- 2. Ai sensi della normativa vigente l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'art. 39, comma 4.
- 3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'art. 41.
- 4. Ai sensi dell'art. 96, comma 1-bis, del TUSSL, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'art. 26 del citato testo unico.

Art. 45 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

- 1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del TUSSL, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. da 88 a 104 e agli Allegati da XVI a XXV dello stesso testo unico.
- 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'All. XV al TUSSL, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
- 3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'appaltatore mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
- 4. Il PSC ed il POS formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
- 5. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 46 Subappalto

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), del Codice il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. L'appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del Codice.

- 2. L'affidamento in subappalto o in cottimo, nei limiti previsti al comma 1, è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
 - b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

Inoltre l'appaltatore dovrà provvedere al deposito, presso la Stazione appaltante:

- a) del contratto di subappalto o di una sua copia autentica almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'All. XV al TUSSL;
 - ii. l'inserimento delle clausole di cui al successivo art. 64, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 9, della Legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
- b) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
- 3. L'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, dovrà trasmettere alla Stazione appaltante la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e il possesso dei requisiti speciali di cui agli artt. 83 e 84 del Codice.
- 4. Nei confronti del subappaltatore non dovrà sussistere, alcuno dei divieti previsti dal d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.; resta fermo che, ai sensi, dello stesso d.lgs. 159/2011, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate, del citato d.lgs. 159/2011.
- 5. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione

appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.

- 6. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a) ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
 - b) l'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
 - c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - i. la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente, assicurativi ed antinfortunistici;
 - ii. copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui all'Art. 42 e seguenti del presente Capitolato in materia di sicurezza sul lavoro;
- 7. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
- 8. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto, il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

Art. 47 Responsabilità in materia di subappalto

- 1. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13, lettere a) e c), del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo
- 2. Il direttore dei lavori e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del TUSSL, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
- 3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dal d.lgs. 159/2011 e dalla normativa vigente in materia.
- 4. Ai sensi dell'art. 105, comma 3, del Codice e ai fini dell'Art. 46 del presente Capitolato non è

considerato subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nel comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 giugno 1993, n. 141, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'All. A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n, 448;
- d) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
- 5. Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto, si applica l'Art. 51, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 48 Pagamento dei subappaltatori

- 1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13, del Codice.
- 2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all'appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:
 - a) all'acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'art. 51, comma 2;
 - b) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'Art. 65 del presente Capitolato in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - c) alle limitazioni di cui all'Art. 49 e all'Art. 50.
- 3. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.
- 4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'Art. 46, comma 2.
- 5. Ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, del d.P.R. 633/1972, aggiunto dall'art. 35, comma 5, della Legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di IVA relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.
- 6. L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 dell'art. 105 del Codice. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
- 7. Il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa Edile ai sensi dell'art. 105, comma 16, del Codice.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 49 Accordo bonario

- 1. Ai sensi dell'art. 205, commi 1 e 2, del Codice, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del Codice, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
- 2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26 del Codice. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
- 3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
- 4. Il RUP può nominare una commissione, ai sensi dell'art. 205, commi 5 e 6, del Codice, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.
- 5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma 1, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'art. 209, comma 16, del Codice. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma 1.
- 6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della Stazione Appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
- 7. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere **60** (**sessanta**) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
- 8. Ai sensi dell'art. 208 del Codice, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei

contratti pubblici di lavori possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. Qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 200.000 euro, è necessario il parere di un legale interno alla Stazione Appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. La proposta di transazione può essere formulata sia dall'appaltatore che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

- 9. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
- 10. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
- 10. Al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 6 della Legge 120/2020.

Art. 50 Definizione delle controversie

- 1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'Art. 49 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di **Parma** ed è esclusa la competenza arbitrale.
- 2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 51 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

- 1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'appaltatore stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
- 2. Ai sensi dell'art. 30, commi 5 e 6, del Codice, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.
- 3. In ogni momento il direttore dei lavori e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'art. 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva

iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

- 4. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera u), dell'art. 20, comma 3, e dell'art. 26, comma 8, del TUSSL, nonché dell'art. 5, comma 1, primo periodo, della Legge 136/2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
- 5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'art. 5, comma 1, secondo periodo, della Legge 136/2010.
- 6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124.
- 7. Al personale impiegato nei lavori di cui al presente contratto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'appaltatore anche in maniera prevalente.

Art. 52 Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

- 1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.
- 2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante.
- 3. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
- 4. Nel caso che il DURC del subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a **15** (**quindici**) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.
- 5. Fermo restando quanto previsto per l'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorra un periodo superiore a **180** (centottanta) giorni, è necessaria l'acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2.
- 6. In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione Appaltante:

- a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
- b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al comma 3.
- c) qualora la irregolarità del DURC dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'art. 3, comma 20, della Legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

Art. 53 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

- 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del Codice;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle stazioni appaltanti; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2, del Codice sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
 - c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codce e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
 - d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
- 2. La Stazione Appaltante deve risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
 - a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice;
 - c) fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 del Codice.
- 3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine

non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

- 4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
- 5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
- 6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
- 7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
- 8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra appaltatore i lavori ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1 del Codice.
- 9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
- 10. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con le modalità di cui ai punti precedenti:
 - a) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - b) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo:
 - c) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - e) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - f) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al TUSSL o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

- g) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del TUSSL;
- h) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'art. 4, comma 5, del presente Capitolato speciale;
- i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del TUSSL ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del citato testo unico.
- 11. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
 - a) affidando ad altra appaltatore, ai sensi dell'art. 110 del Codice o, in caso di indisponibilità di altra appaltatore, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - i. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - iii. l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 54 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

- 1. Al termine dei lavori e a fronte della comunicazione scritta di ultimazione dei lavori da parte dell'Appaltatore, il Direttore dei lavori effettua tempestivamente i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e redige, entro i successivi 10 (dieci) giorni, il certificato di ultimazione.
- 2. In sede di accertamento, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dal presente atto, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
- 3. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
- 4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Art. 55 Termini per l'emissione del certificato di regolare esecuzione e di collaudo

- 1. Il certificato di regolare esecuzione ovvero di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
- 2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

Art. 56 Presa in consegna dei lavori ultimati

- 1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
- 2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
- 3. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
- 4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
- 5. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 57 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

- 1. Oltre agli oneri previsti dalla normativa vigente in materia di Lavori Pubblici e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) le prestazioni degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori;
 - b) la fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel numero e tipo che saranno indicati dal direttore dei lavori;
 - c) l'effettuazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, delle indagini di controllo e verifica, che il direttore dei lavori riterrà necessarie.
 - d) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del Codice Civile;
 - e) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - f) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
 - g) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori, nonché le prove di tenuta per le tubazioni
 - h) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - i) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - j) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
 - k) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra appaltatore alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

- m) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- n) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- o) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- p) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
- q) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- r) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- s) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- t) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- u) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- v) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del direttore del lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
- w) provvedere, se richiesto, agli adempimenti della Legge 5 novembre 1971, n. 1086, della Legge 2 febbraio 1974, n. 64, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché della Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19, e ss.mm.ii., al deposito della documentazione presso lo Sportello Unico del Comune di Parma e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
- x) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;
- y) ottemperare alle prescrizioni previste dal d.P.C.M. 1 marzo 1991, e ss.mm.ii., nonché del regolamento del Comune di Parma per la disciplina in deroga delle attività rumorose, in materia di esposizioni ai rumori;
- z) il completo sgombero del cantiere entro **15** (**quindici**) giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

- aa) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- bb) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
- cc) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
- dd)ottemperare alle prescrizioni di Enti territoriali, sovraordinati, etc, aventi competenza per il territorio all'interno del quale l'opera deve essere realizzata, con particolare riguardo ad AIPO e Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale (Parco fluviale del Taro), Soprintendenza.
- 2. Ai sensi dell'art. 4 della Legge 136/2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
- 3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
- 4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, qualora tale verifica non sia stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall'art. 32, comma 2, lettera c), del Regolamento.
- 5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell'importo contrattuale, trova applicazione la normativa vigente.

Art. 58 Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

- 1. L'appaltatore è obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
- 2. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

- 3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
- 4. L'appaltatore dovrà redigere e produrre, su indicazione del Direttore dei lavori, a sua cure e spese, i disegni di contabilità del come costruito (as built) da allegarsi alla contabilità; la mancata produzione dei disegni di contabilità da parte dell'appaltatore determinerà una grave inadempienza contrattuale. Il direttore dei lavori ordinerà all'appaltatore di adempiere a tale incombenza e in caso di diniego o ritardo nella loro produzione il direttore dei lavori commissionerà tali prestazioni ad un professionista abilitato addebitando i relativi costi all'appaltatore e detratti dalla contabilità finale.

Art. 59 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

- 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni riutilizzabili nei lavori del presente atto sono di proprietà della Stazione Appaltante.
- 2. In attuazione delle disposizioni normative per i Lavori Pubblici i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nelle aree previste in progetto, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
- 3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'art. 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'art. 91, comma 2, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
- 4. È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'Art. 60.

Art. 60 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

- 1. In attuazione del d.m. (Ambiente) 8 maggio 2003, n. 203, e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al successivo comma, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
- 2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
 - a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
 - b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
 - c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
 - d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
 - e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, ecc.).
- 3. L'appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
- 4. L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 61 Gestione dei materiali

1. L'appaltatore è obbligato a provvedere a sua cura e spese a tutti gli adempimenti previsti dal d.lgs. n.161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", nonché del

- D.Lgs. n.152/2006 "Testo Unico Ambiente" conseguentemente alla Produzione di Rifiuti, così come definiti dal predetto decreto e connessi con i lavori eseguiti, ivi comprese le demolizioni (muratura, calcestruzzo, pavimentazione, etc.) salvo diversa indicazione della Direzione dei Lavori espressamente riportata nei prezzi di elenco. A tal fine l'Appaltatore, prima della maturazione di ogni stato di avanzamento ed entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, dovrà far pervenire alla Direzione Lavori una dichiarazione dalla quale risulti che tutti i rifiuti prodotti sono stati smaltiti nella forma di legge, allegando alla stessa i certificati di avvenuto smaltimento; tali documenti debbono altresì essere allegati alla dichiarazione in copia leggibile firmata dal direttore tecnico o dal legale rappresentante dell'Appaltatore.
- 2. Lo smaltimento dei rifiuti o il loro conferimento in impianti di recupero dovrà avvenire in conformità a quanto dichiarato in sede di gara.
- 3. Resta inteso che tutte le categorie di lavori in appalto si intendono regolarmente eseguite soltanto dopo l'avvenuto smaltimento dei rifiuti prodotti durante la loro esecuzione; pertanto non si procederà alla loro contabilizzazione fintantoché l'Appaltatore non avrà ottemperato alle prescrizioni di cui al comma precedente.
- 4. È vietato all'Appaltatore depositare anche a titolo provvisorio qualsiasi rifiuto in locali e/o aree di pertinenza della Stazione Appaltante;
- 5. Gli oneri derivanti dai suddetti obblighi sono compresi nei prezzi contrattuali, che si intendono comprensivi delle spese di movimentazione, degli oneri per il conferimento ai fini del trattamento in impianti autorizzati e dello smaltimento presso impianti di recupero o discariche autorizzate e di ogni onere connesso agli adempimenti di cui al D.Lgs. 152/2006, comprese le eventuali analisi necessarie, in conformità a quanto dichiarato in sede di gara.
- 6. Per tutti i materiali destinati a impianti di trattamento e/o smaltimento, ferma restando la propria responsabilità in qualità di produttore del rifiuto, l'Appaltatore, anche nel caso di lavorazioni affidate in subappalto, è tenuto a trasmettere alla Direzione Lavori la documentazione prevista dalla normativa vigente.
- 7. Se il progetto dei lavori non contiene specifica indicazione, l'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al Contratto e siano congruenti con l'offerta economica presentata in sede di gara.
- 8. In ogni caso nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per apertura di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo.
- 9. Qualora il progetto preveda il luogo di provenienza dei materiali, il DL può prescriverne uno diverso ove ricorrano condizioni di necessità o convenienza. Tale modifica verrà considerata come variante al contratto.
- 10. Sono a carico dell'Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute in materia ambientale.
- 11. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'art. 35 del DM 145/2000.
- 12. Ai materiali provenienti da escavazioni o demolizioni si applica il disposto di cui all'art. 36 del DM 145/2000.
- 13. Sono altresì a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale ed in particolare dal DPR 120/2017, nonché il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo siano considerate rifiuti speciali ai sensi della vigente normativa oppure siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti. L'Appaltatore almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo sarà tenuto alla presentazione della Dichiarazione di utilizzo ex art. 21 del DPR 120/2017 ai sensi dell'Allegato 6 del medesimo DPR.

Art. 62 Custodia del cantiere e piano di pronto intervento

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

Art. 63 Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni e le informazioni indicate dal direttore dei lavori, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'art. 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

Art. 64 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

- 1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva, trova applicazione l'art. 121 dell'All. 1 al d.lgs. 104/2010.
- 2. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'art. 122 dell'All. 1 al d.lgs. 104/2010.
- 3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli artt. 123 e 124 dell'All. 1 al d.lgs. 104/2010.

Art. 65 Tracciabilità dei pagamenti

- 1. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 8, della Legge 136/2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui all'Art. 28 e all'Art. 29.
- 2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
- 3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
- 4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all'art. 1, comma 5, lettera a), e il CUP di cui all'art. 1, comma 5, lettera b).
- 5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della legge n 136 del 2010:

- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 53, comma 1, lettera m), del presente Capitolato speciale.
- 6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- 7. Le clausole di cui al presente art. devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 66 Spese contrattuali, imposte, tasse

- 1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
- 2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- 3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore.
- 4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
- 5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono IVA esclusa.

PARTE 2

CAPITOLATO TECNICO OPERE EDILI

CAPO 1. DESCRIZIONE DELLE OPERE OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 67 Generalità

- 1. A seguito dell'approvazione del progetto preliminare relativo al restauro ed alla riqualificazione funzionale del ponte di Maria Luigia a Pontetaro, che inquadra un intervento complessivo di conservazione e contestuale ripristino e miglioramento della funzionalità dell'infrastruttura storica, sono stati avviati le prime fasi di progettazione definitiva/esecutiva, sulla base delle priorità individuate dal sopra richiamato progetto.
- 2. In particolare nella prima fase sono stati individuati tre ambiti di intervento: la messa in sicurezza idraulica di alcune pile del ponte, la manutenzione del manto stradale e degli scarichi al fine di eliminare le infiltrazioni dal piano viabile, causa prioritaria del degrado delle strutture murarie sottostanti, una prima parte di intervento di ripristino di alcune delle arcate maggiormente degradate.
- 3. Questo progetto riguarda l'intervento di ripristino delle strutture murarie di sei delle venti arcate (armille e sottarchi), che presentano in alcune delle loro componenti situazioni di criticità.
- 4. L'intervento di restauro-ripristino strutturale dovrà essere eseguito successivamente alla manutenzione del manto stradale del ponte.
- 5. Gli elaborati di progetto prevedono la ripetizione, nelle arcate interessate, delle medesime lavorazioni, da realizzarsi su armille e sottarchi, secondo le specifiche condizioni di ogni singola arcata.

Art. 68 Modalità di esecuzione dei lavori

- 1. La presente sezione di Capitolato illustra soluzioni tecniche, prescrizioni di materiali e lavorazioni per l'esecuzione di tutte le opere edili necessarie alla esecuzione dell'intervento.
- 2. L'opera dovrà comunque essere realizzata a perfetta regola d'arte, la presa visione del sito e degli elaborati di progetto permettono all'appaltatore di valutare nel complesso l'intervento previsto.
- 3. L'Appaltatore dovrà compiere tutti i lavori, anche se non specificatamente indicati in capitolato, necessari per dare le opere completamente ultimate in ogni parte secondo le regole dell'arte, impiegando materiali nuovi, delle migliori produzioni e d'idonee caratteristiche. L'appaltatore prima della formulazione dell'offerta, provvederà a svolgere attento sopralluogo sull'area relativa oggetto di intervento.

Art. 69 Descrizione delle opere

- 1. Tutti gli interventi previsti a progetto sono conseguenti alla necessità di procedere alla realizzazione di una prima parte degli interventi di restauro-ripristino strutturale del Ponte di Maria Luigia a Pontetaro.
- 2. La sequenza delle lavorazioni previste è sinteticamente riassunta nelle seguenti fasi:
 - Allestimento area di cantiere
- Eventuale sistemazione del terreno
- Montaggio ponteggio in corrispondenza della fascia centrale dell'armilla (fronte nord) utilizzo di trabattelli per le altre parti
- Esecuzione di prove campione di intervento sotto la supervisione di restauratore e controllo della Soprintendenza
- Intervento di pulitura generalizzato (armille e sottarchi)
- Rimozione parti pericolanti e verifica stabilità canale portareti
- Interventi mirati di rimozione elementi vegetali infestanti
- Interventi estesi di riparazione delle murature delle armille con inserimento barre di rinforzo ed interventi di scuci –cuci nelle zone retrostanti dei sottarchi
- Interventi puntuali/estesi di riparazione delle murature delle armille
- Interventi di scuci-cuci e risarcitura muratura dei sottarchi
- Interventi di stuccatura dei giunti
- Smontaggio cantiere
- Pulizia finale del cantiere

Art. 70 Allestimento del cantiere

1. L'allestimento del cantiere verrà organizzato arcata per arcata, in due zone principali: le 3 arcate poste nel territorio del Comune di Parma (con numerazione progressiva riferita da 1 a 20 in direzione ovest-est, n. 20-18-16); le 3 arcate poste nel territorio dei Comuni Fontevivo e Noceto (con numerazione progressiva riferita da 1 a 20 in direzione ovest-est, n. 01-02-05). I due gruppi di arcate presentano ovviamente situazioni localizzative e di accesso completamente diverse, in quanto afferenti alle 2 sponde del fiume Taro.

2. Arcate collocate nel territorio del Comune di Parma:

- a) l'accesso alle aree di lavorazione, collocate in corrispondenza delle singole arcate, avverrà da via del Traghetto e tramite stradello di servizio di accesso in alveo posto a sud del ponte, raggiungibile da via del Traghetto. Lo stradello fa parte della proprietà del Demanio. Per le arcate n. 20-18-16, la zona operativa è corrispondente all'area già recintata attualmente. Per l'arcata n.16 si dovrà procedere alla messa in opera di una recinzione temporanea ed al contestuale parziale livellamento del terreno. Per l'arcata n.20, interessata dalla interferenza con via del Traghetto, si procederà alla recinzione delle aree adiacenti alla strada (nella configurazione attuale con restringimento dei new jersey) ed alla modifica temporanea della recinzione in proprietà dei mappali 76-77 (foglio 19) per una profondità di circa m. 3,00;
- b) è previsto l'allestimento di ponteggio sul lato nord del ponte solo nella fascia centrale delle arcate.
- c) per l'arcata n. 20 è prevista l'installazione di un ponteggio "a ponte" in corrispondenza della sezione stradale di via del Traghetto. Su questa arcata, si opererà sull'armilla del fronte nord tramite il ponteggio; sul sottarco e sull'armilla fronte sud, nella fascia sovrastante la strada, si opererà con riduzione della sezione stradale e sostituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico temporizzato. La recinzione sarà alternativamente spostata su metà della strada.
- d) la lavorazione in corrispondenza dell'arcata 20 (la prima dal lato di Parma) dovrà essere realizzata al di fuori del periodo stagionale di apertura della piscina "River", il cui parcheggio ha accesso a nord dell'arcata stessa da via del Traghetto.
- e) la zona di accantieramento fisso, con prefabbricato ad uso deposito/spogliatoio e WC chimico, sarà posizionata in prossimità di via del Traghetto, in adiacenza alla prima arcata del ponte, lato Parma.
- f) l'attività di cantiere comporterà un uso limitato di energia elettrica; questa sarà fornita tramite generatori, posizionati di volta in volta in corrispondenza delle arcate in lavorazione. Parimenti la fornitura di acqua necessaria per le lavorazioni sarà effettuata tramite serbatoi posizionati di volta in volta in corrispondenza delle arcate in lavorazione.

3. Arcate collocate nel territorio dei Comuni di Fontevivo e Noceto:

a) le arcate posizionate nel territorio dei Comuni di Fontevivo e Noceto, sono intercluse all'interno della proprietà della Pizzarotti spa. L'accesso alle aree di lavorazione dovrà perciò avvenire tramite il passaggio all'interno di altra proprietà, interessata da attività produttiva, previo accordo con la stessa sulle modalità organizzative reciproche. Il percorso di ingresso al cantiere sarà quello con accesso da via Emilia n.2 (lato sud della Via Emilia).

Art. 71 Reti interferenti

- 1. Sui fronti del ponte, sia sul lato nord sia sul lato sud sono presenti canali portacavi contenenti linee aeree. Sul lato nord è presente una canala contenente n.2 cavi in tensione inferiore a 400V ed una canala bianca; sul lato sud sono presenti due canale contenenti n.3 cavi di fibra ottica (canala inferiore) e n.4 tubazioni a probabile protezione di cavi speciali (canala superiore).
- 2. Le lavorazioni dovranno essere eseguite senza arrecare alcun danno alle reti esistenti ed in condizione di piena sicurezza per gli operatori. In caso si manifestassero condizioni di rischio per gli operatori e/o di danneggiamento delle reti, l'appaltatore dovrà, previa segnalazione a DL e CSE, provvedere a segnalarlo ai gestori di servizi a rete. L'appaltatore è altresì obbligato al pieno rispetto di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere.

Art. 72 Accesso alle aree di lavorazione e proprietà delle aree

- 1. Le aree di cantiere previste dal progetto interessano principalmente la fascia sottostante il ponte (proprietà del demanio).
- 2. Si renderà necessario l'utilizzo di alcune fasce adiacenti il ponte risultanti di proprietà demaniale, dell'appaltatore Pizzarotti, di un condominio (mappale 76-77 fg.19 NCT di Parma), di area demaniale la cui proprietà superficiaria è del River (mappale 59 fg.19 NCT di Parma), al fine di permettere l'accesso alle zone di lavorazione e per l'istallazione delle strutture di cantiere (ponteggi e/o trabattelli).
- 3. L'uso temporaneo di dette aree sarà oggetto di apposito accordo tra la Stazione Appaltante (Comune di Parma) e le proprietà interessate.

CAPO 2. ESECUZIONE DEI LAVORI - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 73 QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

- 1. Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da fornitori che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche qualitative e prestazionali di seguito indicate.
- 2. Nel caso di prodotti industriali la rispondenza dei materiali a questo capitolato deve risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea certificazione. Per tali prodotti è necessario produrre la scheda tecnica, marcatura CE con normativa tecnica di riferimento.
- 3. Il Direttore dei lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà richiedere prove di laboratorio e certificazioni ufficiali atte ad attestare l'idoneità dei materiali da impiegare; il costo delle prove e delle certificazioni sono comprese nei prezzi unitari riconosciuti per le singole forniture e lavorazioni.

Art. 74 Materiali in genere

- 1. I materiali occorrenti per la costruzione delle opere e per tutti gli interventi di consolidamento, risanamento e restauro da effettuarsi sui manufatti, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori e degli eventuali organi competenti preposti alla tutela del patrimonio storico, artistico, architettonico e archeologico, devono essere riconosciuti della migliore qualità, simili, ovvero il più possibile compatibili con i materiali preesistenti, in modo da non risultare assolutamente in contrasto con le proprietà chimiche, fisiche e meccaniche dei manufatti oggetto di intervento.
- 2. A tale scopo l'Appaltatore avrà l'obbligo, durante qualsiasi fase lavorativa, di effettuare o fare eseguire, presso gli stabilimenti di produzione e presso laboratori ed istituti di provata specializzazione, in possesso delle specifiche autorizzazioni, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o dalla D.L. Tali prove si potranno effettuare sui materiali esistenti in siti, su tutte le forniture previste, su tutti quei materiali che si utilizzeranno per la completa esecuzione delle opere appaltate, materiali confezionati direttamente in cantiere o confezionati e forniti da ditte specializzate.
- 3. Tali verifiche faranno riferimento alle indicazioni di progetto, alle normative UNI e alle raccomandazioni NORMAL recepite dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con D.M. 11 novembre 1982, n. 2093 e s.m.i.
- 4. Il prelievo dei campioni verrà effettuato in contraddittorio con la Direzione Lavori e sarà appositamente verbalizzato. Sarà in ogni caso da eseguirsi secondo le norme del C.N.R.
- 5. Tutti i materiali che verranno scartati dalla D.L. dovranno essere immediatamente sostituiti, siano essi depositati in cantiere, completamente o parzialmente in opera, senza che l'Appaltatore abbia nulla da eccepire. Dovranno quindi essere sostituiti con materiali idonei rispondenti alle caratteristiche ed ai requisiti richiesti. In ogni modo l'Appaltatore resterà responsabile per quanto concerne la qualità dei materiali forniti anche se ritenuti idonei dalla D.L., sino alla loro accettazione da parte dell'Amministrazione in sede di collaudo finale.

Art. 75 Sabbie, ghiaie,

- 1. Sabbie Sabbie vive o di cava, di natura silicea, quarzosa, granitica o calcarea ricavate da rocce con alta resistenza alla compressione, né gessose, né gelive. Dovranno essere scevre da materie terrose, argillose, limacciose e polverulente, da detriti organici e sostanze inquinanti.
- 2. Ghiaia e pietrisco Le prime dovranno essere costituite da elementi omogenei pulitissimi ed esenti da materie terrose, argillose e limacciose e dovranno provenire da rocce compatte, non gessose e marnose ad alta resistenza a compressione.

Art. 76 Acqua, calci, leganti idraulici, leganti idraulici speciali e leganti sintetici

- 1. Acqua per costruzioni L'acqua dovrà essere dolce, limpida, e scevra da sostanze organiche, materie terrose, cospicue quantità di solfati e cloruri. Dovrà possedere una durezza massima di 32° MEC. Sono escluse acque assolutamente pure, piovane e di nevai.
- 2. Acqua per puliture Dovranno essere utilizzate acque assolutamente pure, prive di sali e calcari.
- 3. Calce Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori.
- 4. Rinforzi strutturali di murature e volte:
 - a) Per tutte le opere di riparazione/restauro delle parti murarie in laterizio e per la stuccatura dei giunti dovrà essere utilizzata malta a base di calce idraulica naturale/pozzolanica, fibro-rinforzata, ad alta tenacità, di significativa resistenza a trazione ed adesione, a basso modulo, che sarà conforme ai requisiti per malte per muratura (UNI EN 998-2) con resistenza a compressione ≥ M10/M12, a basso tenore di sali solubili, preparata ed applicata seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate sulle schede tecniche fornite dalla Casa Produttrice e dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - i. resistenza meccanica a compressione UNI EN 1015-11:; a 28 gg ≥10/12 MPa;
 - ii. il legante di base del prodotto sarà marcato CE sulla base della UNI EN 459 -1:2015 e ai requisiti dalla UNI EN 998-2 per malte per muratura classe M10 o superiore e secondo la UNI EN 998-1 come malta per esterni GP CS IV.
 - iii. adesione al supporto (trazione diretta) UNI EN 1015-12 > 0,6 MPa;
 - iv. aderenza-resistenza a flessione > 1,0 MPa.

Art. 77 Elementi di laterizio per strutture murarie

- 1. Gli elementi resistenti da impiegare nel ripristino strutturale delle parti murarie murature debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M. 20 novembre 1987 ("norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento").
- 2. La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel D.M. di cui sopra.
- 3. E' in facoltà del D.L. richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.
- 4. I materiali forniti dovranno essere, in funzione della lavorazione prevista, pienamente compatibili per dimensione, forma, caratteristiche di impasto e cromatiche, con le strutture murarie all'interno delle quali dovranno essere messi in opera. Dovrà essere preventivamente fornita alla DL ed alla competente Soprintendenza, adeguata campionatura dei materiali, prima della fornitura e messa in opera.

CAPO 3. LAVORAZIONI PREVISTE DAL PROGETTO

Art. 78 Opere preliminari – Ponteggi

- 1. Ponteggi metallici. I ponteggi metallici necessari per le lavorazioni in quota devono essere allestiti dall'Appaltatore nel rispetto della vigente normativa di legge in materia e devono essere dotati di PIMUS firmato da tecnico abilitato.
- 2. Puntelli provvisori, sostegni temporanei, centinature. Previo consenso della Direzione Lavori l'Appaltatore potrà, in corso d'opera, ricorrere all'utilizzo di puntellature provvisorie in legno o metallo, assumendosi tutte le responsabilità tecniche e di sicurezza connesse.

Art. 79 Interventi di pulizia delle superfici murarie in laterizio

- 1. È prevista la effettuazione di una pulizia generale delle superfici murarie in laterizio di sottarchi ed armille, da effettuare con uso di idropulitrice con pressione come da prove di campionature eseguite preventivamente. Tale lavorazione dovrà essere campionata su piccole superfici, sulle varie situazioni presenti nelle strutture murarie e sotto il controllo della DL e di tecnico restauratore qualificato, al fine di valutare preventivamente le pressioni da applicare per la rimozione dei materiali/sostanze depositate sulle superfici, senza apportare danneggiamenti alla struttura.
- 2. E' prevista la rimozione di elementi vegetali infestanti tramite disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione superiore sia per elementi fortemente radicati sia scarsamente radicati. L'applicazione del biocida dovrà essere effettuata con modalità assolutamente mirata e localizzata, evitando in tutti i modi la dispersione di residui nell'ambiente circostante il manufatto. Particolare cura dovrà essere posta nella movimentazione e stoccaggio, al fine di evitare contaminazioni. Dovrà essere verificata la profondità di penetrazione dell'apparato radicale della vegetazione ed i suoi effetti degradanti sulle malte e/o sul laterizio, così da valutare il loro stato conservativo e la loro capacità di tenuta, evitando eventualmente che strappi manuali eseguiti con forza eccessiva siano deleteri per il manufatto. Tale lavorazione dovrà essere campionata su piccole superfici, sulle varie situazioni presenti nelle strutture murarie e sotto il controllo della DL, al fine di valutare preventivamente modalità applicative ed effetti.

Art. 80 Consolidamenti - Generalità

- 1. All'Appaltatore è vietato effettuare qualsiasi tipo di operazione di consolidamento con l'utilizzo di prodotti, anche prescritti, senza la preventiva esecuzione di prove applicative o l'esplicita autorizzazione della Direzione Lavori. Ad operazione effettuata sarà sempre opportuno verificarne l'efficacia, tramite prove e successive analisi,
- 2. Quando il consolidamento strutturale è realizzato utilizzando prodotti preconfezionati è fatto obbligo assoluto di eseguire le lavorazioni nel pieno rispetto delle prescrizioni operative riportate dalle istruzioni e dalle schede tecniche fornite dalla ditta produttrice dei prodotti stessi.
- 3. Le caratteristiche prestazionali, fisiche e chimiche dei materiali e la loro rispondenza alle vigenti normative di legge in materia devono essere certificate dal produttore e preventivamente accettate dalla direzione lavori.
- 4. Sono onere esclusivo dell'Appaltatore tutti i controlli richiesti dalla direzione lavori per il monitoraggio geometrico delle strutture, prima, durante e alla fine dei consolidamenti; il monitoraggio deve evidenziare eventuali assestamenti delle strutture in corso d'opera, la loro entità e la loro evoluzione.
- 5. Per tutte le opere di riparazione/restauro delle parti murarie in laterizio e per la stuccatura dei giunti dovrà essere utilizzata malta a base di calce idraulica naturale/pozzolanica, fibrorinforzata, ad alta tenacità, di significativa resistenza a trazione ed adesione, a basso modulo, che sarà conforme ai requisiti per malte per muratura (UNI EN 998-2) con resistenza a compressione ≥M10/M12, a basso tenore di sali solubili, preparata ed applicata seguendo scRUPolosamente le indicazioni riportate sulle schede tecniche fornite dalla Casa Produttrice e dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- a) resistenza meccanica a compressione UNI EN 1015-11: a 28 gg ≥10/12 MPa;
- b) il legante di base del prodotto sarà marcato CE sulla base della UNI EN 459 -1:2015 e ai requisiti dalla UNI EN 998-2 per malte per muratura classe M10 o superiore e secondo la UNI EN 998-1 come malta per esterni GP CS IV;
- c) adesione al supporto (trazione diretta) UNI EN 1015-12 > 0,6 MPA;
- d) aderenza-resistenza a flessione > 1,0 MPa.

Art. 81 Consolidamenti delle murature

- 1. Le procedure di consolidamento, per quanto possibile, dovranno essere giudicate compatibili dalla direzione lavori e dagli organi competenti per la tutela del bene.
- 2. In linea generale gli interventi strutturali sulle pareti murarie, ove sarà possibile, dovranno utilizzare materiali con caratteristiche fisico-chimiche e meccaniche compatibili, con quelle dei materiali in opera.
- 3. I lavori di consolidamento delle murature dovranno essere condotti, ove applicabili, nei modi stabiliti dal DM 2 luglio 1981, n. 198, dalle successive CM 10 luglio 1981, n. 21745 e 19 luglio 1981, n. 27690, DM 27 luglio 1985, DM 20 novembre 1987, CMLLPP 4 gennaio 1989 n. 30787, DM 16 gennaio 1996, CMLLPP 10 aprile 1997, n. 65/AA.GG.
- 4. Per le caratteristiche delle malte da muratura da utilizzare si rimanda al capitolo precedente.

Art. 82 Ricucitura delle strutture murarie mediante sostituzione parziale del materiale (scuci e cuci) e riparazioni murarie in generale

- 1. La riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su muri gravemente lesionati, dovrà essere eseguita mediante ampliamento, attraverso la demolizione dei lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle parti messe a nudo, la ricostituzione della continuità muraria previa la formazione dei necessari ammorsamenti con materiale idoneo ed omogeneo al preesistente, posto in opera a forza negli ammorsamenti e sulla superficie superiore di contatto e legato con malta idonea e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compresi la fornitura del materiale laterizio, il maggior onere per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, volte ecc., la stuccatura e la pulitura delle connessure: con mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o vecchi di recupero per completamento murature in mattoni faccia a vista.
- 2. Le lavorazioni di scuci/cuci dovranno essere precedute da interventi campione, su parti concordate con Direzione Lavori, sotto la supervisione e l'assistenza di tecnico restauratore. Solo dopo l'approvazione delle campionature, si potrà procedere con l'esecuzione degli interventi.
- 3. L'operazione di scuci e cuci consisterà nella risarcitura delle murature per mezzo della parziale sostituzione del materiale; le parti murarie particolarmente degradate, al punto da essere irrecuperabili ed incapaci di assolvere la funzione statica, ovvero meccanica, saranno ripristinate con "nuovi" materiali compatibili per natura e dimensioni.
- 4. Prima di procedere con l'operazione di scuci e cuci si dovrà realizzare un rilevo accurato della porzione di muratura da sostituire al fine di circoscrivere puntualmente la zona da ripristinare dopodiché, dove si renderà necessario, si procederà alla messa in opera di eventuali supporti così da evitare crolli o deformazioni. L'intervento di riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su strutture murarie gravemente lesionate, dovrà essere eseguito mediante ampliamento, attraverso la demolizione dei lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle parti messe a nudo, la ricostituzione della continuità muraria previa la formazione dei necessari ammorsamenti con materiale idoneo ed omogeneo al preesistente, posto in opera a forza negli ammorsamenti e sulla superficie superiore di contatto e legato con malta idonea e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compresi la fornitura del materiale laterizio, il maggior onere per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, volte ecc., la stuccatura e la pulitura delle connessure: con mattoni pieni nuovi a mano o vecchi di recupero per completamento strutture murarie in mattoni faccia a vista.

5. Caratteristiche delle malte:

a) malta a base di calce idraulica naturale/pozzolanica, fibrorinforzata, ad alta tenacità, di significativa resistenza a trazione ed adesione, a basso modulo, che sarà conforme ai requisiti per malte per

muratura (UNI EN 998-2) con resistenza a compressione ≥M10/M12, a basso tenore di sali solubili, preparata ed applicata seguendo scRUPolosamente le indicazioni riportate sulle schede tecniche fornite dalla Casa Produttrice e dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- i. Resistenza meccanica a compressione UNI EN 1015-11:; a 28 gg ≥10/12 MPa;
- ii. Il legante di base del prodotto sarà marcato CE sulla base della UNI EN 459 -1:2015 e ai requisiti dalla UNI EN 998-2 per malte per muratura classe M10 o superiore e secondo la UNI EN 998-1 come malta per esterni GP CS IV.
- iii. Adesione al supporto (trazione diretta) UNI EN 1015-12 > 0,6 N/mm2
- iv. Aderenza-resistenza a flessione > 1,0 N/mm2
- v. L'intervento di scuci-cuci è previsto principalmente nei sottarchi.

Art. 83 Riconfigurazione di porzioni di paramento murario

1. La riconfigurazione di porzioni di paramento murario perduto o non recuperabili, dovrà essere eseguita previo consolidamento delle malte residue e successiva ricostruzione della parte mancante con materiali e tecniche conformi, per dimensione forma e caratteristiche dell'impasto a quelle originarie e adeguato ammorsamento al nucleo retrostante; nella lavorazione sono inclusi gli oneri relativi alla fornitura del materiale da integrare e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti e l'eventuale installazione di supporti temporanei funzionali alla messa in opera degli elementi in laterizio. La riconfigurazione di porzioni di paramento murario dovrà essere preceduta da interventi campione, su parti concordate con Direzione Lavori e sotto la supervisione e l'assistenza di tecnico restauratore. Solo dopo l'approvazione delle campionature, si potrà procedere con l'esecuzione degli interventi.

2. Caratteristiche delle malte:

- a) malta a base di calce idraulica naturale/pozzolanica, fibrorinforzata, ad alta tenacità, di significativa resistenza a trazione ed adesione, a basso modulo, che sarà conforme ai requisiti per malte per muratura (UNI EN 998-2) con resistenza a compressione ≥M10/M12, a basso tenore di sali solubili, preparata ed applicata seguendo scRUPolosamente le indicazioni riportate sulle schede tecniche fornite dalla Casa Produttrice e dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - i. Resistenza meccanica a compressione UNI EN 1015-11:; a 28 gg ≥10/12 MPa;
 - ii. Il legante di base del prodotto sarà marcato CE sulla base della UNI EN 459 -1:2015 e ai requisiti dalla UNI EN 998-2 per malte per muratura classe M10 o superiore e secondo la UNI EN 998-1 come malta per esterni GP CS IV.
 - iii. Adesione al supporto (trazione diretta) UNI EN 1015-12 > 0,6 N/mm2
 - iv. Aderenza-resistenza a flessione > 1,0 N/mm2
 - v. L'intervento di riconfigurazione del paramento murario è previsto principalmente per le armille.

Art. 84 Ristabilimento della resistenza meccanica del paramento murario

- 1. Ristabilimento della resistenza meccanica del paramento murario mediante ancoraggio al nucleo interno con barre in acciaio; inclusi gli oneri per la creazione del foro per l'alloggiamento di barre fino ad una lunghezza massima di 1 m, la pulizia del foro e la stuccatura finale dello stesso con malta idonea per colorazione e granulometria con le seguenti caratteristiche: malta a base di calce idraulica naturale/pozzolanica, fibrorinforzata, ad alta tenacità, di significativa resistenza a trazione ed adesione, a basso modulo, che sarà conforme ai requisiti per malte per muratura (UNI EN 998-2) con resistenza a compressione ≥M10/M12, a basso tenore di sali solubili, preparata ed applicata seguendo scRUPolosamente le indicazioni riportate sulle schede tecniche fornite dalla Casa Produttrice e dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - a) Resistenza meccanica a compressione UNI EN 1015-11:; a 28 gg ≥10/12 MPa;
 - b) Il legante di base del prodotto sarà marcato CE sulla base della UNI EN 459 -1:2015 e ai requisiti dalla UNI EN 998-2 per malte per muratura classe M10 o superiore e secondo la UNI EN 998-1 come malta per esterni GP CS IV;
 - c) Adesione al supporto (trazione diretta) UNI EN 1015-12 > 0,6 MPa;
 - d) Aderenza-resistenza a flessione > 1,0 MPa.

CAPO 4. NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 85 Premessa

- 1. L'appalto in oggetto è da intendersi a misura.
- 2. Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.
- 3. L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate.
- 4. I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.
- 5. Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o riduzioni, aggiunta o cancellazione di parti dell'opera, ecc.), dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei Lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell'Appaltatore.
- 6. Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.
- 7. Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in economia, a misura, a corpo, ecc.) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l'Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, l'applicazione dell'Elenco prezzi indicato nei documenti che disciplinano l'Appalto.
- 8. Tutte le lavorazioni previste nell'elenco prezzi unitari sono da considerarsi da fornire complete ed eseguite a regola d'arte; sono perciò da ritenersi compensati nella medesima voce oneri ed opere accessorie, assistenze, trasporti, etc. necessari a dare la lavorazione compiuta. Eventuali esclusioni, da compensare a parte, sono solamente quelle esplicitamente richiamate nella medesima voce.

Art. 86 Demolizioni -rimozioni

1. Non sono previste opere di demolizione di parti. Gli interventi previsti sono di riparazione e possono comportare la produzione di modeste quantità di materiali di risulta. La rimozione, stoccaggio, trasporto a discarica (compresi eventuali oneri), di queste materiali sono da ritenersi compensati nel prezzo di lavorazione della riparazione. E' onere dell'appaltatore, compresa nella lavorazione, predisporre l'eventuale selezione di materiali recuperabili integri (principalmente elementi in laterizio) che saranno stoccati nell'area di cantiere e, su indicazione di DL e/o RUP trasportati a deposito in magazzini della Stazione Appaltante.

Art. 87 Riparazione di murature archi e volte

- 1. Per le lavorazioni in cui risultino necessarie, si considerano comprese nel prezzo l'installazione di supporti temporanei funzionali alla messa in opera degli elementi in laterizio.
- 2. Per tutte le lavorazioni comprese in elenco prezzi riguardanti la riparazione di murature, archi e volte, sono da considerarsi comprese, oltre alla fornitura e posa dei materiali necessari, tutte le assistenze utili a dare l'opera completa, compresi anche la rimozione e lo smaltimento secondo norma, dei materiali residuali.

- 3. Le riparazioni di lesioni su murature, archi e volte in laterizio, eseguite con il sistema dello scuci e cuci, verranno valutate a volume per qualsiasi spessore. La misurazione verrà eseguita valutando le figure geometriche che inviluppano le parti interessate dalla riparazione.
- 4. Le riparazioni di archi (armille) comportanti la riconfigurazione di porzioni di paramento murario perduto o non recuperabili, da eseguirsi previo consolidamento delle malte residue e successiva ricostruzione della parte mancante con materiali e tecniche conformi a quelle originarie e adeguato ammorsamento al nucleo retrostante, comprendono gli oneri relativi alla fornitura del materiale da integrare e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti, saranno valutati secondo la sviluppo della superficie, valutando le figure geometriche che inviluppano le parti interessate dalla riparazione.
- 5. Il ristabilimento della resistenza meccanica del paramento murario mediante ancoraggio al nucleo interno con barre in acciaio; comprende gli oneri per la creazione del foro per l'alloggiamento di barre fino ad una lunghezza massima di 1 m, la pulizia del foro e la stuccatura finale dello stesso con malta idonea per colorazione e granulometria, secondo le specifiche della DL. La valutazione della lavorazione viene effettuata per ogni intervento (cadauno) e comprende oltre alla fornitura e posa dei materiali necessari, tutte le assistenze utili a dare l'opera completa, compresi anche la rimozione e lo smaltimento secondo norma, dei materiali residuali.

Art. 88 Manodopera

- 1. Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per i quali sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'appaltatore è obbligato senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione lavori. Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
- 2. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga a applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili e affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'appaltatore si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale stessa e da ogni sua qualifica giuridica, economica o sindacale.
- 3. L'appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle Norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che sia stato o no autorizzato il subappalto, l'appaltatore non può esimersi dalla responsabilità di cui sopra e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. Non sono considerati subappalti le commesse date dall'appaltatore ad altre imprese per forniture anche in opera di manufatti e impianti speciali che si eseguano a mezzo di ditte specializzate.
- 4. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente art., accertata dalla Stazione Appaltante o segnalata ad essa dall'Ispettorato del lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'appaltatore (e nel caso anche all'INAIL) l'inadempienza accertata e provvederà a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi descritti sopra. Il pagamento delle somme accantonate non verrà effettuato finchè l'INAIL non accerterà che gli obblighi predetti siano stati completamente adempiuti.
- 5. Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti l'appaltatore non può porre eccezione alla Stazione Appaltante, ne ha titolo al risarcimento danni.

Art. 89 Noleggi

1. Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti

gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende anche gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energie elettrica e a tutto quanto occorre al funzionamento delle macchine. Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore o la motrice, il gassogeno, la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica e anche il trasformatore. I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro, quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

2. Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio e allontanamento dei detti meccanismi. Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Art. 90 Valutazione dei lavori in economia

- 1. Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione dei Lavori.
- 2. Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione dei Lavori.
- 3. Il prezzo relativo alla mano d'opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.
- 4. Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.
- 5. Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.
- 6. Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e spese dell'Appaltatore.